



COMUNE DI COLOGNE
Provincia di Brescia

**REGOLAMENTO COMUNALE PER
LA CONCESSIONE DI SOVVENZIONI, CONTRIBUTI,
SUSSIDI, VANTAGGI ECONOMICI E PATROCINIO.**

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. __ del

Art.1 - Principi e finalità

1. Il Comune, nell'ambito delle proprie competenze, riconosce tutte le forme di espressione autonoma dei cittadini, i quali realizzano modi di partecipazione democratica alla vita delle Istituzioni contribuendo alla crescita della società civile.
2. Il Comune, pertanto, nel rispetto dei principi fissati dalla Costituzione e dalle altre leggi in materia, valorizza la funzione dell'Associazionismo come momento di partecipazione dei cittadini alla vita della Comunità, come manifestazione di impegno civile e sociale, come strumento per il raggiungimento di fini di pubblico interesse.
3. Il Comune, nei limiti delle disponibilità finanziarie annuali, si impegna a sostenere le iniziative realizzate, nell'ambito del territorio comunale e senza fini di lucro, in campo culturale, sportivo, ambientale, ricreativo, sociale ed educativo, tenendo conto delle seguenti finalità:
 - promuovere attività ed eventi di pubblico interesse ed utilità;
 - arricchire il tessuto culturale, sportivo, sociale, turistico ecc. del Comune
 - contribuire all'elevazione del livello della vita associativa locale e delle sue articolazioni pluralistiche;
 - accrescere il prestigio e l'immagine del Comune nell'interesse della collettività e dell'Ente che la rappresenta;
 - sostenere attività, iniziative e progetti che possano avere ricaduta positiva sullo sviluppo economico del territorio.

Art. 2 - Oggetto

1. Con il presente Regolamento, ai sensi dell'art.12 della Legge 7 agosto 1990 n° 241 e successive modifiche ed integrazioni e nell'esercizio dei suoi poteri di autonomia, il Comune di Cologne, in riferimento alla normativa citata, disciplina i criteri e le modalità per la concessione di contributi ed ausili finanziari, nonché per l'attribuzione di vantaggi economici a soggetti pubblici e privati di cui al successivo art. 5, nelle aree di intervento specificate nell'art. 6.

Art. 3 - Natura dei benefici

1. I benefici oggetto del presente Regolamento possono articolarsi in forma di:
 - a) contributo annuo per il sostegno della gestione ordinaria dell'attività;
 - b) contributo finalizzato alla realizzazione di singoli eventi/ manifestazioni/ progetti;
 - c) contributo per quote associative a seguito di adesione formale del Comune stesso agli obiettivi statutari dei soggetti richiedenti il beneficio;

- d) vantaggi economici, riferiti all'organizzazione di beni e servizi gratuiti o a tariffe agevolate, nonché alla fruizione gratuita o agevolata di servizi o beni mobili ed immobili del Comune con esclusione di quei beni per i quali esiste un'apposita normativa di accesso e di utilizzo;
- e) patrocinio e logo dell'Ente.

Art. 4 - Tipologie escluse dal Regolamento

1. Le disposizioni del presente Regolamento non si applicano:
- a) ai contributi, alle sovvenzioni e alle altre forme di agevolazione comunque denominate dovute in virtù di leggi statali e regionali o previste e disciplinate da appositi atti normativi del Comune (es. nel campo dei servizi socioassistenziali e scolastici);
- b) ad attività, manifestazioni, progetti promossi e/o organizzati da soggetti terzi allorché il Comune, in relazione alla peculiare rilevanza e per la stretta correlazione con obiettivi e programmi dell'Amministrazione Comunale, decida di acquisire la veste di copromotore e/o compartecipe, assumendoli come attività propria.

Art. 5 - Destinatari dei benefici

1. Destinatari dei benefici sono Enti, Fondazioni, Istituzioni, Associazioni ONLUS, Associazioni Culturali, Ambientaliste, Sportive, Ricreative, del Volontariato e della Promozione Sociale, ONG a scopo sociale ed umanitario, le associazioni d'arma, nonché soggetti privati considerati di particolare rilevanza, operanti nelle aree ammesse a contributo.
2. La costituzione ufficiale degli Enti suddetti deve risultare da Atto Costitutivo e Statuto formalmente approvati dai rispettivi organi sociali e depositati presso il Comune all'atto di iscrizione all'Albo delle associazioni.
3. Non possono beneficiare di contributi economici i partiti politici o le organizzazioni sindacali.

Art. 6 - Aree di intervento

1. I contributi di cui all'art. 3 possono essere concessi dal Comune per le seguenti attività:
- attività musicali, teatrali, artistiche e cinematografiche;
 - attività culturali, umanistiche e scientifiche;
 - attività connesse all'educazione ed all'istruzione;
 - attività di promozione sportiva e ricreativa;
 - attività inerenti lo sviluppo turistico ed economico del territorio;
 - attività rivolte alla tutela, conoscenza e valorizzazione dell'ambiente;
 - attività di sostegno ai programmi di cooperazione allo sviluppo ed interventi di solidarietà internazionale;

Art. 7 - Domanda di ammissione ai benefici

1. Entro il 31 gennaio di ogni anno, l'ufficio servizi alla persona adotta e pubblica un bando per la concessione di contributi ordinari.

Nel bando devono essere indicati:

- a) l'ambito di intervento per il quale è previsto il contributo;
- b) i soggetti che possono presentare la richiesta e i relativi requisiti di partecipazione;
- c) le modalità e i termini di presentazione delle richieste;
- d) i criteri che verranno seguiti per l'assegnazione del contributo;
- e) le modalità di erogazione del contributo e della sua rendicontazione. Il bando va pubblicato secondo le regole della pubblicità legale ed è altresì adeguatamente pubblicizzato e diffuso, anche attraverso il sito del Comune.

2. Le domande di ammissione ai benefici, sottoscritte dal legale rappresentante sul modello allegato al presente Regolamento (*allegati A e B*), debbono essere presentate al Sindaco, improrogabilmente, entro il 28 febbraio per quanto riguarda il contributo ordinario annuo, ed almeno 30 giorni prima della data della manifestazione o dell'inizio del progetto in tutti gli altri casi, salvo diversa indicazione del Comune. Nel caso vi siano disponibilità di bilancio ulteriori, l'Amministrazione comunale si riserva la possibilità di pubblicare uno o più ulteriori bandi per la concessione di contributi ordinari.

3. Limitatamente ai punti b e d dell'art. 3 del presente Regolamento, in deroga al termine di cui sopra, possono essere ammesse a contributo domande pervenute oltre tale termine, compatibilmente con le risorse finanziarie disponibili.

4. Le domande devono essere accompagnate, in relazione al tipo di contributo richiesto, dalla seguente documentazione:

- a) documentazione relativa alla natura giuridica del richiedente: denominazione, sede, dati del legale rappresentante, copia statuto e atto costitutivo (ove non sia già depositato anche ad altri fini presso il Comune);
- b) relazione illustrativa e descrittiva dell'attività/iniziativa da sostenere, con l'indicazione del periodo di svolgimento, dei destinatari e fruitori e delle strutture, attrezzature e dell'organizzazione necessaria per la sua realizzazione, corredata da eventuale documentazione esplicativa;
- c) il quadro economico-finanziario dell'iniziativa attendibile e congruo rispetto alle condizioni economiche, reso in forma di dichiarazione

sostitutiva di atto di notorietà, sotto la responsabilità del rappresentante legale del richiedente;
d) il bilancio di previsione e il conto consuntivo regolarmente approvati dagli organi sociali;
e) dichiarazione ai sensi dell'art. 28, comma 2, del D.P.R. n. 600/1973 e s.m.i.

5. La presentazione delle domande non costituisce, di per sé, titolo per ottenere i benefici e non vincola in alcun modo il Comune.

Art. 8 - Iscrizione al Registro delle Associazioni

1. Le associazioni e gli altri organismi privati legalmente costituiti, dovranno, per poter accedere ai benefici previsti nel presente regolamento:

- chiedere l'iscrizione nell'apposito registro già istituito e curato presso l'ufficio Servizi alla Persona del Comune di Cologne (*allegato C*).
- fornire copia dell'Atto Costitutivo e dello Statuto o altra documentazione equipollente sulla configurazione giuridica del soggetto richiedente;
- fornire il bilancio di previsione e il conto consuntivo regolarmente approvati dagli organi sociali;
- una relazione con descrizione di obiettivi e attività che si intende svolgere;
- ogni altra documentazione richiesta dall'Ente.

Art. 9 - Criteri di valutazione

1. I benefici di cui al presente Regolamento vengono assegnati alle varie iniziative/progetti/attività sulla base dei seguenti criteri:

- priorità alle associazioni che lavorano e operano sul territorio comunale colognese;
- rispondenza alle finalità istituzionali espresse nella Relazione Programmatica del Comune;
- numero delle persone coinvolte nell'attività per la quale si richiede il contributo;
- numero iscritti all'organismo che richiede il contributo;
- numero anni di svolgimento continuativo dell'attività per la quale si richiede il contributo;
- numero iniziative già patrocinate o gestite in compartecipazione con il Comune;
- ricadute dell'attività oggetto di contributo in ambito extraterritoriale.

2. La Giunta Comunale, nella valutazione delle domande, terrà conto altresì della fruizione di locali o spazi di proprietà comunale eventualmente concessi ai soggetti richiedenti.

3. Sono escluse dai contributi le spese per le prestazioni personali dei componenti dell'associazione richiedente e di tutti coloro che a qualsiasi titolo collaborano volontariamente all'iniziativa.

Art. 10 - Assegnazione, Liquidazione e rendicontazione dei benefici

1. L'assegnazione dei contributi ordinari e straordinari di cui al presente regolamento, è disposta dalla Giunta che ne quantifica l'erogazione, eventualmente specificando la ragione dell'accoglimento o del diniego.

2. La liquidazione dei contributi viene effettuata dal Funzionario Responsabile competente con le seguenti modalità:

a) contributi concessi per attività ordinaria: immediata liquidazione dell'80% del contributo riconosciuto ed il saldo a seguito presentazione, entro e non oltre il mese di giugno dell'anno successivo, del Bilancio consuntivo e relazione illustrativa delle attività svolte nell'anno precedente;

b) contributi concessi per manifestazioni/eventi/ specifici: presentazione, entro 30 giorni dal loro svolgimento del rendiconto delle entrate e delle spese sostenute per quanto concesso. La giunta, a fronte di comprovate e specifiche motivazioni, può concedere la liquidazione anticipata fino ad un massimo del 50% del contributo stanziato.

3. Tale termine non è perentorio, ma in caso di mancata rendicontazione si provvederà alla revoca del contributo.

4. I contributi erogati nel settore della cooperazione allo sviluppo e di solidarietà nazionale e internazionale di cui all'art. 6 punto 7), per la loro tipologia e particolarità, sono espressamente esclusi dall'obbligo della documentazione e della rendicontazione se si tratta di progetti realizzati da soggetti di rilevanza nazionale ed internazionale, oppure di progetti co-finanziati promossi da altre Istituzioni od Enti Pubblici.

Art. 11 - Utilizzazione dei contributi

1. La concessione dei contributi ordinari e straordinari comporta per i soggetti richiedenti l'obbligo di realizzare puntualmente le iniziative, attività o manifestazioni programmate. I soggetti richiedenti ed assegnatari di benefici economici, di cui al presente regolamento, decadono dal diritto di ottenerli, ove si verifichi una delle seguenti condizioni:

a) non sia stata realizzata l'iniziativa per la quale il contributo era stato concesso;

- b) non venga presentata la documentazione prescritta per quanto attiene al consuntivo delle spese sostenute;
- c) sia stato sostanzialmente modificato il programma dell'iniziativa. In questo caso, se si accerta un'esecuzione delle iniziative in forma ridotta, si può consentire l'erogazione di un contributo ridotto rispetto a quello stabilito inizialmente;

2. Nei casi di cui sopra, la Giunta dispone, con apposito atto, la revoca di quanto concesso o il recupero totale o parziale (nelle forme di legge) delle somme erogate in relazione a quanto realizzato.

Verificandosi quest'ultima fattispecie non vengono prese in considerazione le eventuali richieste di benefici economici presentate nell'anno successivo da parte dello stesso soggetto.

Art. 12 - Utilizzo gratuito di locali, spazi ed attrezzature comunali

1. Ai soggetti di cui all'art.5 del presente regolamento, possono essere concessi in uso gratuito o ad un canone agevolato, immobili, spazi o attrezzature di proprietà dell'amministrazione comunale, ad integrazione o in sostituzione dei contributi descritti negli articoli precedenti, da adibire allo svolgimento delle loro attività o a loro sede. La concessione in uso è disciplinata dai regolamenti vigenti o tramite apposita convenzione o apposito contratto, in cui siano determinati gli obblighi delle parti, la durata ed i termini iniziale e finale. Nessuna responsabilità potrà essere addebitata al Comune per l'uso improprio dei beni in questione.

2. E' facoltà dell'Amministrazione Comunale ritirare precedenti concessioni di locali ed attrezzature per necessità di carattere istituzionale, senza che i soggetti beneficiari possano pretendere alcun risarcimento o la garanzia dell'alternativa.

Art. 13 - Pubblicità

1. I beneficiari dei contributi sono tenuti a far risultare, in tutte le forme pubblicitarie, che l'iniziativa è stata realizzata con la collaborazione del Comune di Cologne.

Art. 14 - Patrocinio Comunale e Stemma Araldico

1. Il patrocinio costituisce il riconoscimento da parte del Comune delle iniziative promosse da enti, associazioni, organizzazioni pubbliche e private, di particolare valore sociale, morale, culturale, educativo, sportivo, ambientale ed economico, operanti sul territorio.

2. Il patrocinio non è oneroso per l'Ente ed è connesso alla concessione dello stemma araldico con la scritta Comune di Cologne Provincia di Brescia. Lo stemma araldico, e la scritta Comune di Cologne Provincia di Brescia sono il logotipo del Comune di Cologne, non sono separabili e non sono modificabili le loro proporzioni, rapporti dimensionali o allineamenti.
3. La competenza a disporre la concessione del patrocinio è del Sindaco che può chiedere il parere, non vincolante, dell'assessore di riferimento.
4. Il soggetto privato che richiede il patrocinio, di norma, presenta motivata istanza al Sindaco almeno 30 giorni prima dell'iniziativa mediante il modulo allegato al presente regolamento (*Allegato D*).
5. Trattandosi di un'adesione "simbolica" e non materiale, non derivano responsabilità patrimoniali per l'Ente.
6. Per le iniziative e manifestazioni patrocinate dal Comune e sostenute economicamente da istituti di credito, fondazioni o imprese private, è ammessa la citazione dei diversi sponsor in tutte le forme di pubblicità adottate, a condizione che la circostanza sia menzionata nell'istanza di concessione e che la scritta appaia nel messaggio pubblicitario con caratteri di minore evidenza.
7. La concessione del patrocinio può causare danno all'immagine dell'Ente nel caso di fatti riprovevoli. A tal fine, nell'atto di concessione del patrocinio, occorre specificare che l'Amministrazione Comunale si riserva, a suo insindacabile giudizio, di revocare il patrocinio e di procedere a richiesta risarcitoria a tutela dell'immagine.
8. Sul materiale promozionale (manifesti, volantini, ecc.) di eventi organizzati attraverso contributi e collaborazioni deve essere ben visibile lo stemma del Comune di Cologne con scritta ed epigrafe sotto lo stemma stesso: Con il contributo del Comune di Cologne / In collaborazione con il Comune di Cologne / Con il Patrocinio del Comune di Cologne.

Art. 15 - Obblighi dei beneficiari

1. I beneficiari hanno l'obbligo di utilizzare i contributi, i patrocini e gli altri benefici economici esclusivamente per le attività e le iniziative per cui sono stati concessi.

2. I beneficiari hanno l'obbligo di pubblicizzare la concessione dei contributi, dei patrocini e degli altri benefici economici da parte del Comune per lo svolgimento delle attività e delle iniziative.

3. Nel caso di modifiche parziali del progetto, il beneficiario assume l'obbligo di comunicazione immediata al Comune.

Art. 16 - Modifiche e aggiornamenti

1. Le norme del presente regolamento devono essere interpretate alla luce della normativa comunitaria, statale e regionale e si considerano automaticamente e tacitamente abrogate con l'entrata in vigore di norme in contrasto. Ove, a seguito dell'entrata in vigore di dette norme, si renda necessario procedere a un adeguamento delle norme del presente regolamento, tale adeguamento viene operato dal Consiglio comunale.

2. In relazione alla novità dei contenuti del presente Regolamento, il primo anno di completa attuazione delle sue norme (2021) è da considerarsi sperimentale. All'esito di tale sperimentazione ed a seguito di verifica politica e tecnica dei relativi effetti, si potrà procedere a modifiche ed adeguamenti di dettaglio, fermi i principi, del presente Regolamento, per renderlo maggiormente efficace ed efficiente.